



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 188 del 28/12/2012**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2012, n. 2530

L.R. n. 11/01 e ss.mm.ii., D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Parere di compatibilità ambientale - Realizzazione di una indagine sismica 3D nell'area dei permessi di ricerca di ricerca idrocarburi denominati convenzionalmente FR39 NP e FR40 NP, situati nel mare Adriatico meridionale, al largo delle coste della Regione Puglia, proposti dalla Northern Petroleum (UK) Ltd.

Assente l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, dott. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e Politiche Energetiche, confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia, riferisce quanto segue l'Ass.Amati:

### **PREMESSO CHE:**

Con nota datata 20.03.2012 la Northern Petroleum (UK) Ltd, con sede in Viale Trastevere, 249 - ROMA -, depositava presso il Servizio Ecologia istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito V.I.A.) di competenza statale per la realizzazione indagine sismica 3D nell'area dei permessi di ricerca denominati convenzionalmente "fr39np", "fr40np".

Le attività in progetto, assoggettate a procedura di V.I.A. con provvedimenti ministeriali prot n. DVA/2012/0000930 e prot. n. DVA/2012/0000931, entrambi del 13.01.2012, riguardano una campagna di indagine sismica a 3D nell'area dei permessi di ricerca denominati F.R.39.NP e F.R40NP, avente un'estensione di circa 860kmq, ubicati nelle acque dell' Adriatico meridionale.

Nell'ambito di tale procedura di compatibilità ambientale la Regione Puglia è chiamata ad esprimere il proprio parere endoprocedimentale e a fornire specifiche valutazioni in ordine all'intervento proposto.

Con la nota in premessa la società istante comunicava, ai sensi dell'art. 24, comma 1 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., di aver provveduto, in data 23.03.2012, alle pubblicazioni dell'avviso pubblico sui quotidiani La Repubblica (quotidiano a diffusione nazionale), Gazzetta del Mezzogiorno (quotidiano a diffusione regionale).

Il Servizio Ecologia, al fine della consultazione da parte del pubblico e della presentazione di eventuali osservazioni, provvedeva alla pubblicazione del progetto sul sito web della Regione Puglia;

### **VISTO CHE:**

Con nota acquisita al protocollo del Servizio Ecologia n. 3423 del 26.04.2012 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela dell'Ambiente e del Mare comunicava l'esito positivo della verifica di procedibilità dell'istanza presentata dalla Northern Petroleum Ltd, concernente l'intervento in oggetto.

Pertanto il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 3689 del 07.05.2012, richiedeva alle provincia di Brindisi ed ai comuni coinvolti, alle sovrintendenze territorialmente competenti, nonché a tutti gli altri Enti individuati quali portatori di interesse a vario titolo, in quanto soggetti potenzialmente interessati dalla realizzazione delle opere di che trattasi, le valutazioni in merito all'intervento in discussione;

Nella seduta del 13.11.2012 il Comitato Regionale di V.I.A., esaminati gli atti e valutata la documentazione progettuale depositata, rilevava quanto di seguito riportato:

Il presente parere tratta la valutazione del progetto di "Prospezione Geofisica 3D Adriatico Meridionale", nell'ambito dei permessi di ricerca F.R39.NP e F.R40.NP, rilasciati alla Northern Petroleum.

I Programmi lavoro dei permessi di ricerca F.R39.NP (denominato in fase di istanza "d57 F.R-.NP") e F.R40.NP (denominato in fase di istanza "d58 F.R-.NP") sono stati sottoposti a verifica di esclusione dalla procedura di VIA ai sensi dell'art. 2 del D.P.R 526/94. La Northern Petroleum nel mese di Novembre 2011 ha già condotto una campagna di prospezione geofisica 2D per una estensione complessiva di circa 600km nell'ambito dei permessi F.R39.NP e F.R40.NP.

Il rilievo geofisico 3D che si andrà ad eseguire interessa è ubicato in Adriatico Meridionale, a largo delle coste brindisine, interessando complessivamente circa 860 kmq.

Per tale modifica dei Programmi Lavoro, la società Northern ha avviato nel mese di Agosto 2011 una procedura di Verifica di Assoggettabilità, che si è conclusa nel mese di Gennaio 2012 con l'indicazione di assoggettare tale modifiche ad una procedura di VIA completa.

Il rilievo geofisico 3D è stato suddiviso in due zone operative: la Zona 1, attorno al pozzo "Rovesti 1" (Agip, 1978) interessa una superficie di circa 392kmq; la Zona 2, attorno ai pozzi "Medusa 1" (Enterprise Oil, 1996) e "Giove 1" (Enterprise Oil, 1998), interessa una superficie complessiva di circa 468 kmq. L'estensione complessiva del rilevamento geofisico 3D potrà subire piccole modifiche.

Il rilevamento verrà effettuato impiegando una unica nave di acquisizione e avrà una durata complessiva di circa 28 giorni.

La Northern Petroleum, oltre ad essere già titolare dei due permessi di ricerca nell'Adriatico Meridionale, denominati F.R39.NP e F.R40.NP, ha presentato istanze per il conferimento di ulteriori sette permessi di ricerca: le istanze sono tutte finite, ubicate a nord dei due permessi di ricerca (d149 D.R-.NP, d60 F.R-.NP, d61 F.R-.NP, d65 F.R-.NP, d66 F.R-.NP) e a sud dei medesimi (d71 F.R-.NP, d72 F.R-.NP).

Per minimizzare il disturbo temporaneo determinato dalla presenza della nave oceanografica. incaricata delle prospezioni geofisiche 2D, la Società dichiara che verrà per quanto possibile pianificata una unica campagna che interesserà sia l'area a nord che quella a sud dei permessi F.R39.NP e F.R40.NP, per una durata complessiva di circa 50 giorni, con condizioni meteo favorevoli.

Le coordinate dei vertici delle due aree sono:

- la Zona 2, attorno ai pozzi "Medusa 1" (Enterprise Oil, 1996) e "Giove 1-2" (Enterprise Oil, 1998), a coprire una superficie complessiva di circa 468 kmq.

Il permesso di ricerca F.R39.NP è ubicato nel Mare Adriatico Meridionale, nelle Zone "D" ed "F". La distanza del permesso dalla costa pugliese varia da un minimo di 21.3km (circa 11.5 miglia marine) fino ad un massimo di 60.7km (circa 32.8 miglia marine). L'area è ubicata ad nord-est di Brindisi, su una superficie di 734,50 kmq.

Il permesso di ricerca F.R40.NP è ubicato nel Mare Adriatico Meridionale, nelle Zone "D" ed "F". La distanza del permesso dalla costa pugliese varia da un minimo di 18km (circa 9.75 miglia marine) fino ad un massimo di 55km (circa 29.7 miglia marine). L'area è ubicata ad nord-est di Brindisi, su una superficie di 734,64 kmq.

Da un punto di vista operativo, a fianco della nave oceanografica dotata degli strumenti di acquisizione a bordo, navigherà anche una o due navi di appoggio (chase boat) che svolgeranno la funzione di rifornire la nave principale, di anticipare la sua traiettoria per liberare la rotta da eventuali natanti o reti da pesca di ostacolo. I porti di riferimento saranno quello di Brindisi e La Valletta (Malta).

La campagna di prospezione geofisica 3D in progetto prevede di impiegare la nave oceanografica Atlantic Explorer, se disponibile. Come detto, il sistema di rilevamento geofisico che verrà impiegato nella campagna di prospezione è con sorgente del tipo Air-gun.

La sorgente acustica è costituita da un array di air-gun dalle seguenti caratteristiche:

- Sorgente acustica: Bolt 1900 LLXT Airgun
- Pressione operativa: 2000 psi (ca. 136 atm)
- Volume complessivo attivo: 3090 in3 (ca. 50.6 lt)
- Numero sub-array attivi: 3
- Numero sub-array di scorta: 3
- Interasse sub-array: 8.0m
- Profondità dell'airav: 5.0m

La registrazione del segnale riflesso avverrà con la seguente attrezzatura:

- numero streamer: 6
- lunghezza streamer: 3 lun
- interasse streamer: 100m
- tipologia streamer: Geostreamer
- diametro esterno: 62mm
- idrofoni: Teledyne T2 BX
- idrofoni per gruppo: 16
- alterasse grippo: 17.5m

La Società fornisce le informazioni sulle differenze tra la prospezione geofisica 3D e quella tradizionale 2D.

Mentre la prospezione 2D restituisce una sezione del sottofondo marino indagato, la prospezione 3D riesce a restituire un modello tridimensionale dello stesso anche se, da un punto di vista operativo un modello tridimensionale dello stesso anche se, da un punto di vista operativo, le attrezzature impiegate per la prospezione 3D sono sostanzialmente analoghe a quelle per la prospezione 2D.

Nello SIA, al quadro Programmatico, viene preso in considerazione lo scenario energetico a livello nazionale: l'analisi effettuata evidenzia la necessità attuale di continuare l'approvvigionamento di idrocarburi al fine di diminuire la quantità di importazioni dall'estero.

Dopo il quadro progettuale, viene fornita la stima degli impatti legati alle attività in progetto.

Per gli impatti sulle specie ittiche, si conclude che la porzione sfruttabile delle popolazioni oggetto di pesca commerciale e comunque l'adulto delle varie specie sembra risentire poco delle prospezioni sismiche: gli studi condotti hanno indicato la scarsità di effetti traumatici acuti e sub-acuti e l'ovvia insorgenza di risposte comportamentali tali però da lasciare presupporre un recupero completo e rapido delle condizioni di pre-esposizione. Gli esperimenti portati ad esempio non forniscono tali chiare determinazioni per uova e larve.

Per quanto attiene ai mammiferi marini, si riconosce che le conoscenze sulle conseguenze del rumore introdotto dall'uomo sui mammiferi marini sono ancora incomplete, sia a causa del numero insufficiente di studi sia della difficoltà di isolare gli effetti del disturbo acustico da quelli derivanti da altre minacce.

La stessa la relazione finale circa le cause dello spiaggiamento avvenuto il 10 dicembre del 2009 di nove capodogli spiaggiati nei pressi della Foce di Capo Iale-Laguna di Varano sulla costa garganica, nei pressi di Peschici, coordinata dal dott. Sandro Mazzariol (Dipartimento di Sanità Pubblica, Patologia Comparata e Igiene Veterinaria, Università degli Studi di Padova) evidenzia che le attività analoghe a quelle progettuali possono eventualmente essere tenute in considerazione come potenziale fattore di disturbo e/o di alterazione del comportamento di questi animali: non causa diretta di morte dunque, ma possibile concausa dello spiaggiamento. Per tali organismi e per le tartarughe marine, la cui presenza nell'area è analogamente accertata, vengono suggerite dal proponente forme di mitigazione. Per quanto riguarda gli impatti cumulativi, il proponente si impegna a svolgere le proprie attività in momenti differenti e, in relazione ad altre analoghe attività già previste nelle stesse aree marine, a contattare gli altri proponenti per verificare la possibilità di non sovrapporre le attività di prospezione nella medesima

finestra temporale.

L'analisi degli ecosistemi e delle biocenosi sono di tipo bibliografico. L'analisi delle biocenosi caratterizzanti l'area oggetto di studio è stata effettuata prendendo in considerazione la distribuzione delle biocenosi dei fondi strascicabili del basso Adriatico ipotizzata mediante l'analisi degli organismi raccolti con una rete da pesca a strascico professionale (Marano et al. 1983) che si estendono dalla platea alla scarpata superiore (-650 m). La batimetria dell'area di indagine è variabile tra circa 830 e 1040m, per cui le biocenosi presenti nell'area di studio sono quelle dei Fanghi detritici batiali. La descrizione di tale biocenosi è quanto mai sintetica, riducendosi ad un mero elenco di due specie.

Nonostante le metodiche di ricerca proposte generino forme riconosciute di inquinamento, gli elaborati presentati si fondano su dati approssimativi non supportati da verifiche e valutazioni condotte con il necessario grado di approfondimento. Lo Studio di Impatto Ambientale presentato appare applicato all'area in esame senza la necessaria conoscenza del sito interessato (direttamente o indirettamente) manifestando evidenti limiti che non permettono una esaustiva valutazione degli impatti sugli habitat e le specie di interesse comunitario che le attività proposte comportano. Il progetto inoltre non sottende una visione globale delle caratteristiche e delle vocazioni dell'ambiente marino e della costa pugliese, né tiene conto delle politiche ambientali, produttive e di sviluppo (soprattutto turistico) che la Puglia, le istituzioni locali e la collettività insediata perseguono con determinazione. Del resto, il proponente offre un quadro solo parziale del suo proponimento, evitando di inquadrare l'intervento in una prospettiva più ampia, che è quella di sottoporre a sfruttamento il litorale adriatico su vasta scala e a pochi chilometri dalla costa, in una zona di alto valore naturalistico e turistico e in caso di esiti positivi, in modo permanente. Lo scopo finale del proponente, infatti, consiste nella installazione lungo tutto il litorale adriatico pugliese di infrastrutture petrolifere destinate a restare in attività per decenni a venire, con tutti i rischi ed i danni che ne conseguono. Difatti lo stesso proponente ha presentato diversi progetti lungo il litorale pugliese a poca distanza l'uno dall'altro.

Il progetto di ricerca cui inerisce la VIA è solo una frazione di modeste dimensioni di un intervento ben più esteso.

Ed invero, i permessi di ricerca richiesti dalla proponente - specie se considerati unitariamente, come doveroso, con quelli già perfezionati - comprendono un territorio che va dalle coste prospicienti la Provincia di Bari fino a quelle prospicienti la Provincia di Brindisi. L'attuale fase di ricerca e prospezione è propedeutica, qualora i risultati dovessero confermare le aspettative della Northern Petroleum, all'utilizzo di mezzi per l'estrazione degli idrocarburi, previo rilascio delle relative autorizzazioni di legge.

Orbene, la mancata considerazione unitaria degli interventi vizia l'istruttoria che regge gli atti gravati. E' stato a tal proposito condivisibilmente affermato che "La valutazione ambientale, che deve accompagnare l'approvazione di un progetto definitivo di opera pubblica, necessita di una valutazione unitaria dell'opera (...); mediante la sottoposizione ad VIA di porzioni di opera e l'acquisizione, su iniziative parziali e, perciò stesso, non suscettibili di apprezzamento, circa i livelli di qualità finale, di una pronuncia di compatibilità ambientale" viene irrimediabilmente viziata da difetto di istruttoria l'attività dell'Amministrazione a causa della "sostanziale elusione delle finalità perseguite dalla legge" (Cons. St., V, 16 giugno 2009, n. 3849).

Come chiarito dalla citata pronuncia del Consiglio di Stato, "Tale principio risponde inoltre alla logica intrinseca della valutazione di impatto ambientale, atteso che questa deve prendere in considerazione, oltre ad elementi di incidenza propri di ogni singolo segmento dell'opera, anche le interazioni degli impatti indotte dall'opera complessiva sul sistema ambientale, che non potrebbero essere apprezzate nella loro completezza se non con riguardo anche agli interventi che, ancorché al momento non ne sia prospettata la realizzazione, siano poi posti in essere (o sia inevitabile che vengano posti in essere) per garantire la piena funzionalità dell'opera stessa (Circolare del Ministero dell'Ambiente del 7 ottobre 1996 n. 15208)". Negli identici sensi, Cons. Stato, IV, 2 ottobre 2006, n. 5760; VI, 30 agosto 2002, n. 4368.

Tale principio, rispondente a canoni logici elementari, si fonda su espliciti elementi di diritto positivo.

Viene anzitutto in rilievo l'art. 5, comma 1, lette c), del D.lgs. 152/2006, che così definisce il concetto di

impatto ambientale: “l’alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti”.

Con maggiore grado di analiticità, l’obbligo di evidenziare gli impatti cumulativi e gli interventi connessi discende dall’art. 3, comma 2, lett. b), n. 2, del DPCM, recante “Norme Tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale”, peraltro espressamente richiamato nelle premesse del decreto 1349/2009 impugnato.

In particolare, la citata norma tecnica, nel definire il “quadro di riferimento programmatica” che costituisce elemento essenziale del SIA, vi include “l’indicazione degli interventi connessi, complementari o a servizio rispetto a quello proposto”.

Inoltre, il successivo art. 4, comma 1, include nel quadro di riferimento progettuale “l’inquadramento del territorio inteso come sito e come area vasta interessati”.

Infine, l’art. 5 include nel quadro di riferimento ambientale (comma 2, lettera a) “l’ambito territoriale - inteso come sito ed area vasta - e i sistemi ambientali interessati dal progetto, sia direttamente che indirettamente, entro cui è da presumersi che possano manifestarsi effetti significativi sulla qualità degli stessi”.

Inoltre, l’art. 2 del decreto DPCM n. 377/1988, nell’individuare i progetti di massima da sottoporre alla procedura di V.I.A. avverte la necessità di precisare che i progetti da comunicare devono intendersi nella loro globalità, “ovvero a tronchi funzionati” (in presenza di idonee ragioni tecniche che nella specie non sussistono) da sottoporre alle procedure prescritte, purché siano comunque definite le ipotesi di massima concernenti l’intero tracciato nello studio di impatto ambientale.

Tale principio risponde, inoltre, alla logica intrinseca della VIA della, che deve prendere in considerazione, oltre ad elementi di incidenza propri di ogni singolo segmento dell’opera, anche le interazioni degli impatti indotte dall’opera complessiva sul sistema ambientale, che non potrebbero essere apprezzate nella loro completezza se non avendo riguardo anche agli interventi ulteriori da realizzare per garantire la piena funzionalità dell’opera stessa (sul punto, v. Circolare del Ministero dell’Ambiente del 7 ottobre 1996, n. 15208).

Nel caso in esame, invece, il SIA è circoscritto alle indagini da svolgersi esclusivamente all’interno dell’area geografica interessata dal progetto.

Risultano dunque violate le disposizioni normative dianzi richiamate, nonché l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui l’impatto ambientale oggetto di esame nel contesto della procedura di VIA va inteso come “l’insieme degli effetti diretti e indiretti, positivi e negativi, a breve e lungo termine, permanenti e temporanei, singoli, cumulativi, indotti sull’ambiente ad essere l’elemento primario da considerare al fine di non riscontrare alterazione del bene ambiente” (TAR Toscana, Sez. II, 14 ottobre 2009, n. 1536).

Gli effetti distorsivi dell’arbitrario frazionamento del progetto e della mancata indicazione degli impatti cumulativi vanno apprezzati, altresì, alla luce dell’ordinamento comunitario di settore, ed in particolare dall’art. art. 2, n. 1, della direttiva 85/337, che pone in capo agli Stati membri l’obbligo di sottoporre a VIA i progetti idonei ad avere un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione (v., in tal senso, Corte di Giustizia CE, sentenza del 24 ottobre 1996, causa C-72/95, Kraaijeveld e a., Racc. pag. I-5403 nonché Corte di Giustizia CE, sent. del 23 novembre 2006, causa C-486/04, Commissione/Italia, Racc. pag I-11025).

Ed invero la direttiva 85/337, come indicato dal suo quinto “considerando”, mira ad introdurre principi generali in materia di VIA dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull’ambiente allo scopo di completare e coordinare le procedure di autorizzazione dei progetti stessi. Ration per cui il citato art. 2, n. 1, prevede che “Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie

affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto". Ciò posto, appare incontrovertibile che nel caso in esame, alla luce delle notevoli dimensioni dell'area complessivamente interessata dagli interventi in questione, dovesse provvedersi ad una valutazione complessiva dei rischi ambientali conseguenti all'esecuzione dei progetti complementari.

Del resto, la valutazione dell'impatto ambientale di un progetto deve essere effettuata, in linea di principio, non appena sia possibile individuare e valutare tutti gli effetti che il progetto può avere sull'ambiente (cfr. Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, Causa C-2/07, punto 26, nonché Corte di Giustizia CE, 7 gennaio 2004, causa C-201/02, Wells, Racc., pag. I-723, punto 53).

E' pertanto evidente che nel caso in esame il comitato VIA non è in grado di fondare le proprie valutazioni su un quadro conoscitivo completo, né può esercitare compiutamente il potere di dettare prescrizioni e condizioni per meglio garantire la compatibilità ambientale dell'opera progettata, a causa dell'arbitrario frazionamento dell'opera stessa operato dal proponente e dell'omessa specificazione degli impatti cumulativi derivanti dalla contestualità di procedure e dalla adiacenza dell'area ad altre sette in cui sono programmate ovvero sono già in corso attività di ricerca e/o di sfruttamento.

Per tutte le motivazioni sopra esplicitate il Comitato Regionale VIA ritiene di dover esprimere nell'ambito della procedura ministeriale di VIA giudizio sfavorevole di compatibilità ambientale all'intervento proposto.".

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e s.m. ed i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 20, comma 1, L.R. 11/2001 e della lett. f) c. 4, art. 4, L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente del Servizio Ecologia, nonché del Direttore dell'Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di esprimere, nell'ambito del procedimento ministeriale di V.I.A., in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 13.11.2012,., giudizio negativo di valutazione di impatto per la realizzazione indagine sismica 3D nell'area dei permessi di ricerca denominati convenzionalmente "fr39np", "fr40np", al largo delle coste della Regione Puglia, proposti dalla Northern Petroleum (UK) Ltd, con sede in Viale Trastevere, 249 - ROMA -;
- di notificare il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione per la Salvaguardia Ambientale - ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione

Generale per la Qualità e la Tutela del Paesaggio, l'Architettura e l'Arte Contemporanee -, al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale dell' Energia e delle Risorse Minerarie ed all'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia -, a cura del Servizio Ecologia;

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Avv.Davide F.Pellegrino Dott.Nichi Vendola

---